



CITTÀ DI SULMONA

Ordinanza N. 77 del 28/12/2018

PROPOSTA N.ro 356 del Settore SINDACO Ufficio PROTSIND

OGGETTO: Ordinanza divieto di utilizzo di petardi, botti e articoli pirotecnicci

II SINDACO

Vista la Nota della Prefettura de L'Aquila, Ufficio Territoriale del Governo, in atti al n. 52076 del 27-12-2018 con la quale **auspica da parte dei Sindaci l'invito ai cittadini ad evitare i "botti" nei luoghi di aggregazione o comunque in tutti quelli affollati, nelle aree a rischio propagazione degli incendi, nei plessi di ospedali, scuole, luoghi di culto o comunque nelle vicinanze di monumenti, edifici o aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica o ambientale.**

Considerato che è diffusa, in Italia, la consuetudine di celebrare le Festività, oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno;

Tenuto conto delle numerose richieste provenienti da singoli cittadini e da associazioni animaliste tese a vietare o comunque a disciplinare l'uso dei botti e dei fuochi artificiali in concomitanza con le festività di fine anno, sottolineando l'utilità di tale provvedimento a tutela degli animali in genere;

Premesso che tutti gli articoli pirotecnicci, anche quelli di libera vendita, sebbene potenzialmente non pericolosi, contengono sostanze esplosive che oltre a liberare sostanze inquinanti, producono calore, effetti luminosi e sonori;

Considerato che ogni anno l'uso dei botti provoca incidenti con danneggiamenti a cose e lesioni

anche gravi a persone e animali;

Considerato, in particolare, che negli animali domestici e nella fauna selvatica detto uso provoca reazioni di disorientamento, paura e altri comportamenti incontrollati che possono determinare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità nonché per gli animali stessi;

Considerato che sussiste l'urgente necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, la protezione degli animali e assicurare le necessarie attività di prevenzione attraverso la limitazione dell'uso dei botti e dei fuochi di artificio sul territorio comunale

Visto l'art 7 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267
e s.m.i.;

Visto l'art 57 del T.U.L.P.S.;

Vista la L. 24.11.1981;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. N. 267/2000, relativi alle competenze e dai poteri del Sindaco;

DISPONE

REGISTRO DELLE ORDINANZE SINDACALI n.ro 77 del 28/12/2018

per quanto in narrativa, a far data data dalle ore 24:00 del **28 dicembre 2018 e fino alle ore 24,00 del 02 gennaio 2019**, nel territorio del Comune di Sulmona, il divieto di esplodere petardi, botti e fuochi di artificio, anche se di libera vendita **nei luoghi di aggregazione o comunque in tutti quelli affollati, nelle aree a rischio propagazione degli incendi, nei plessi di ospedali, scuole, luoghi di culto o comunque nelle vicinanze di monumenti, edifici o aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica o ambientale, nonché in particolare in Via Vicenne contrada “Noce Mattei”.**

INVITA

i cittadini, nelle altre zone del territorio comunale ad adottare condotte prudenti e responsabili nell'uso dei fuochi pirotecnicci osservando condizioni di sicurezza

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza

sarà punita ai sensi dell' art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, cos' come integrato dal D. L. 31.03.2003 n.50, convertito con Legge 20.05.2003 n. 16 con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Tutte le disposizioni eventualmente in contrasto od incompatibili con la presente ordinanza sono revocate.

Della presente viene data comunicazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sulmona, nonché nei consueti modi di diffusione.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale ed alle Forze di Polizia dello Stato di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento nei termini da esso previsti.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a partire sempre dalla data di pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare .

Dalla residenza Municipale li 28 dicembre 2018

IL SINDACO
Annamaria Casini